

AZZURRA TV

tu@tv

ennatv

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

La SC srl, p.iva 01813020854 con sede a Caltanissetta in Via Michelangelo,8, registrata al tribunale di Caltanissetta, nella qualità di editore della testata giornalistica di SC NEWS nell'ambito della propria autonomia ed in esecuzione delle leggi vigenti e in ottemperanza della delibera n. 80/11 CSP del 29 marzo 2011, per la raccolta di propaganda elettorale delle ELEZIONI REGIONALI del 5 Novembre 2017, porta a conoscenza gli utenti del seguente Codice di Autoregolamentazione:

1-Nei trenta giorni consentiti dalla legge 10/12/1993 n. 515, l'Editore raccoglierà inserzioni elettorali da pubblicare su Azzurratv canali regionali 194 e 661 del digitale terrestre, e nei portali WEB collegati H24, secondo le regole sottoindicate.

2-Le inserzioni di propaganda elettorale dovranno essere relative a:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi,
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi, delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra i candidati.

Tutte le inserzioni dovranno recare la seguente dicitura: "Propaganda elettorale"

Non saranno accettate inserzioni pubblicitarie elettorali pure e semplici e cioè le pubblicazioni esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto o disegni, di inviti al voto non accompagnati da adeguata, anche se succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero non accompagnati da una critica motivata nei confronti dei competitori. Per tali inserzioni vi è un espresso divieto legislativo. (art.2 legge 515/93).

3-La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere rivolta direttamente alla testata, contattando il n. 333 2742944 oppure via e-mail all'indirizzo tuatv@telenissa.com; redazione@ennatv.com,

4-Le richieste di inserzioni elettorali, con gli specifici dettagli relativi alla data di pubblicazione e le eventuali posizioni di rigore, etc., dovranno pervenire (anche in formato elettronico e via e-mail) di norma quattro giorni prima della data richiesta per la pubblicazione.

5-Le tariffe, secondo quanto disposto dall'art.3 del Regolamento del Garante, sono consultabili su richiesta al seguente indirizzo: tuatv@telenissa.com; redazione@ennatv.com

Il materiale dovrà essere inviato già pronto per la pubblicazione in formato JPG, PNG, GIF o Flash. Non si praticano sconti quantità, né altri sconti.

Non saranno riconosciute in alcun modo le commissioni d'agenzia.

Il PAGAMENTO dovrà essere effettuato contestualmente all'accettazione dell'ordine di pubblicazione: Il mancato adempimento comporterà automaticamente la mancata accettazione di pubblicazione.

6-In osservanza delle regole di cui alla legge 10/12/93 n. 515 e degli emanandi regolamenti in attuazione, al fine di GARANTIRE LA POSSIBILITÀ DI ACCESSO IN CONDIZIONI DI PARITA' e l'equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti interessati che ne abbiano esigenze informative o precedente carico pubblicitario di altra natura, spazio sufficiente all'esaurimento delle

inserzioni regolarmente pagate, verrà attuata la seguente procedura:

a) l'Editore comunicherà ai richiedenti l'eventuale mancanza di disponibilità alla pubblicazione per la data o le date indicate. L'Editore concorderà con l'inserzionista i tempi e gli spazi, se diversi da quelli richiesti, per la pubblicazione in altra data; se ciò non fosse possibile l'Editore procederà ad una riduzione proporzionale degli spazi richiesti onde garantire l'accesso a tutte le categorie interessate.

b) Analogamente, qualora dovessero verificarsi fenomeni di accaparramento di spazi, l'Editore si riserva, per garantire concretamente la possibilità dell'accesso in condizioni di parità nonché l'equa distribuzione degli spazi tra tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta, procedendo nel modo indicato nel precedente punto a).

7-La vendita sarà effettuata presso l'Editore.

Nei testi degli avvisi pubblicitari dovrà apparire il "COMMITTENTE RESPONSABILE SIG. (persona fisica)..."(come da art.3, 2° comma, legge 10/12/93 n. 515). Gli ordini, come da art.3 legge 10/12/93 n.515, dovranno essere effettuati (e quindi firmati) da:

- a) i segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, previa la loro identificazione ed attestazione della qualifica;
- b) i candidati o loro mandatari. Qualora il committente della propaganda elettorale a favore di uno o più candidati sia un gruppo, un'organizzazione, un'associazione di categoria, un movimento, un partito, etc., occorre la preventiva autorizzazione (scritta) del candidato o del suo mandatario. Il documento fiscale andrà emesso a:
 - a) segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda;
 - b) candidati o loro mandatari;
 - c) organizzazione/associazione di categoria, etc., previa autorizzazione, come sopra indicato.

8 – L'Editore dovrà rifiutare richieste di propaganda elettorale da parte di Enti della Pubblica Amministrazione (come da art. 5 legge 10/12/93 n. 515).

L'editore
SC SRL